



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale marittimo Fano

ORDINANZA

MODALITÀ ATTUATIVE INERENTI LE MISURE TECNICHE DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL MASAF N. 274862 DATATO 19/06/2024 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERRUZIONE TEMPORANEA OBBLIGATORIA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA ESERCITATE MEDIANTE L'UTILIZZO DI ATTREZZI TRAINATI "OTB, OTT E TBB" – ANNUALITÀ 2024.

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Fano:

- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante *"misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96"*, che abroga la Legge 963/65;
- VISTA** la Legge 28 luglio 2016, n. 154 recante *"deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale"* che modifica il richiamato D.lgs. 4/2012;
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento di esecuzione in materia di pesca;
- VISTO** il Decreto ministeriale 19 giugno 2024, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante *Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare – rapidi (TBB)" – Annualità 2024*, ed in particolare l'art. 5 rubricato alla voce *"misure tecniche"*;
- VISTA** la Circolare esplicativa, protocollo n. 287713 in data 27 giugno 2024, con la quale la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MASAF, ha fornito tra l'altro chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle misure tecniche di cui al citato decreto ministeriale 19 giugno 2024;
- VISTI** gli artt. 17, 62, 81 e 223 del Codice della Navigazione, 59 e 524 del Regolamento di esecuzione del predetto Codice;
- RITENUTO OPPORTUNO**, regolamentare nello specifico le disposizioni richiamate negli artt. 6 e 7 del Decreto Ministeriale 18 aprile 2023 in epigrafe indicato, esplicate con la circolare protocollo n. 17714 in data 29 agosto 2014, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura per analogia applicabile anche al fermo pesca per l'annualità 2023;

ORDINA

Art. 1
(Campo di applicazione)

1. La presente ordinanza si applica a:

- a) tutte le unità autorizzate all'attività con i sistemi di pesca a strascico, comprendenti i seguenti attrezzi trainati: reti a strascico a divergenti (OTB), sfogliare-rapidi (TBB), reti gemelle a divergenti (OTT), che hanno osservato il periodo di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività dal 31 luglio al 13 settembre del corrente anno, di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 19 giugno 2024, che a vario titolo hanno base operativa o che fanno scalo nel porto di Fano.
- b) Le unità autorizzate con licenza di pesca all'utilizzo degli attrezzi da pesca di cui al precedente comma che non hanno osservato il periodo di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca – annualità 2024, ma che intendono intraprendere tal tipo di attività nel periodo successivo.

Art. 2
(Scelta della modalità per le misure tecniche)

1. Per il perseguimento delle finalità indicate in premessa, gli armatori delle unità esercitanti l'attività di pesca con gli attrezzi “reti a strascico a divergenti (OTB)” e “sfogliare-rapidi (TBB)” nel Circondario Marittimo di Fano, dovranno effettuare la comunicazione di cui all'art. 5 del Decreto Ministeriale 19.06.2024 in epigrafe richiamato secondo le modalità di seguito riportate:
 - a) qualora si opti per l'esercizio dell'attività di pesca per un ammontare non superiore a 72 ore settimanali, distribuite su 5 (cinque) giorni lavorativi a settimana, l'armatore del peschereccio, dovrà presentare all'Autorità Marittima del porto in cui l'unità ha base logistico-operativa, apposita comunicazione conforme al *format* in allegato 1, solo ed esclusivamente attraverso le seguenti modalità (P.E.C. o in alternativa via *e-mail*);
 - b) nel caso in cui si opti per l'esercizio dell'attività di pesca per un massimo di 3 giornate lavorative su base settimanale, l'armatore del peschereccio, dovrà presentare (mediante P.E.C. o in alternativa via *e-mail*), entro le ore 09:00 degli stessi giorni di fermo prescelti e per ciascuna settimana, all'Autorità Marittima del porto in cui l'unità ha base logistico-operativa, apposita comunicazione conforme al *format* in allegato 2.
2. Gli armatori delle unità esercitanti l'attività di pesca con gli attrezzi “reti gemelle a divergenti (OTT)” possono effettuare l'attività di pesca esclusivamente per un massimo di 3 giornate lavorative su base settimanale, comunicando le giornate di fermo secondo le disposizioni richiamate alla lett. b) del presente articolo, fermo restando la normativa specifica vigente in materia.

Art. 3
(Comunicazioni di inizio/termine attività di pesca)

1. I comandanti dei motopescherecci interessati devono comunque comunicare via radio, in alternativa previa comunicazione telefonica, alla Sala Operativa di questo Ufficio circondariale marittimo, l'orario di uscita ingresso dal porto, così definito:
 - uscita dal porto - deve intendersi al termine della manovra di disormeggio;
 - ingresso in porto - deve intendersi all'altezza dell'imboccatura del porto.
2. Nel caso in cui i motopescherecci facenti base logistica o abituale nel porto di Fano dovessero fare scalo in altri porti, le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno comunque pervenire, anche per il tramite della locale Autorità marittima, all'Ufficio circondariale marittimo di Fano.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, per quanto applicabili, sono estese anche alle unità da pesca interessate che non hanno abituale base logistica nel porto di Fano.

Art. 4
(Conteggio ore di pesca/giornate di pesca settimanali)

1. Le ore di attività di pesca o i giorni di attività di pesca settimanale di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a) e b) della presente ordinanza, saranno calcolati in relazione alle giornate di pesca e alle comunicazioni di ingresso/uscita dal porto effettuate ai sensi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e nel D.M. 19 giugno 2024, in premessa citato.
2. Ai fini del calcolo delle ore di attività e/o giorni di pesca settimanali, si ritengono valide le predette comunicazioni effettuate dai pescherecci, per i quali non sono consentite tolleranze sull'orario di uscita/ingresso dal porto, così come definite dall'articolo 3 comma 1 della presente ordinanza, salvo motivate e comprovate esigenze.

Art. 5
(Abrogazioni)

L'Ordinanza n. 59/2023 emessa da questo Ufficio Circondariale marittimo in data 22/08/2023 avente ad oggetto *“modalità attuative inerenti alle misure successive all'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo dei seguenti attrezzi trainati: reti a strascico a divergenti (OTB), reti gemelle a divergenti (OTT), sfogliare-rapidi (TBB) – annualità 2023”* è abrogata.

Art. 6
(Disposizioni finali e sanzioni)

1. È fatto a obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/fano>, ovvero previa opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e associazioni di categoria.
2. Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione ovvero sulla scorta della vigente normativa in materia di pesca marittima.
3. Per quanto non espressamente richiamato nella presente ordinanza, si rimanda alla normativa di settore nazionale e comunitaria in vigore.

Fano, (data della registrazione)

Il Capo del Circondario marittimo
T.V. (CP) Stefania BATTISTA

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21)

Allegato 1)

**All' Ufficio Circondariale marittimo
U.O. Pesca
61032 – Fano (PU)**

Oggetto: Comunicazione di cui all'art. 5 comma 3 del D.M. 19/06/2024 e dell'Ordinanza n. 54/2024 emessa dall'Ufficio Circondariale marittimo di Fano in data 19/08/2024.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a
a _____ (____) il _____ e residente
a _____ (____) alla via
_____, n. _____, in qualità di
armatore/legale rappresentante della ditta/società
_____ con sede a
_____ (____) alla via
_____ n. _____ C.F.
_____ e P. IVA _____,
armatrice del M/p _____ iscritto al n.
_____ dei RR. NN. MM. e GG. di _____, abilitato all'attività di
pesca con uno dei seguenti attrezzi trainati: "reti a strascico a divergenti (OTB)" e
"sfogliare – rapidi (TBB)",

COMUNICA E DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità, che, si avvarrà della possibilità di effettuare, l'esercizio dell'attività di pesca per un ammontare non superiore a **72 ore settimanali**, distribuite su 5 (cinque) giorni lavorativi a settimana, impegnandosi a comunicare regolarmente alla Sala Operativa dell'Ufficio circondariale marittimo di Fano gli orari di uscita dal porto (tramite comunicazione radio VHF o telefonica), che devono intendersi al termine della manovra di disormeggio, nonché gli orari di ingresso in porto, che devono intendersi all'altezza dell'imboccatura del porto.

Fano, _____

L'armatore

(timbro e firma dell'armatore)

**All' Ufficio Circondariale marittimo
U.O. Pesca
61032 – Fano (PU)**

Oggetto: Comunicazione di cui all'art. 5 comma 3 del D.M. 19/06/2024 e dell'Ordinanza n. 54/2024 emessa dall'Ufficio Circondariale marittimo di Fano in data 19/08/2024.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a
a _____ (_____) il _____ e residente
a _____ (_____) alla via
_____, n. _____, in qualità di
armatore/legale rappresentante della ditta/società
_____ con sede a
_____ (_____) alla via
_____ n. _____ C.F.
_____ e P. IVA _____,
armatrice del M/p _____ iscritto al n.
_____ dei RR. NN. MM. e GG. di _____, abilitato all'attività di
pesca con uno dei seguenti attrezzi trainati: "reti a strascico a divergenti (OTB)" e
"sfogliare – rapidi (TBB)",

COMUNICA E DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità, che, si avvarrà della possibilità di effettuare,
l'esercizio dell'attività di pesca per un totale di **3 (tre) giorni su base settimanale**,
dichiarando le sottoelencate giornate quali periodi di fermo settimanale:

impegnandosi a comunicare regolarmente alla Sala Operativa dell'Ufficio circondariale
marittimo di Fano gli orari di uscita dal porto (tramite comunicazione radio VHF o
telefonica), che devono intendersi al termine della manovra di disormeggio, nonché gli
orari di ingresso in porto, che devono intendersi all'altezza dell'imboccatura del porto.

Fano, _____

L'armatore

(timbro e firma dell'armatore)